

Civile Ord. Sez. 5 Num. 21138 Anno 2018

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE

Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA

Data pubblicazione: 24/08/2018

ORDINANZA

2607
2018

sul ricorso iscritto al n. 19257/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

- *ricorrente* -

contro

Areta srl in persona del legale rappresentante p.t. sig. Angelo
Cozzi, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe M. Cipolla,
con domicilio eletto nel di lui studio in Roma, viale Mazzini, 134;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 89/23/12 depositata in data
11/04/2012 e notificata il 29/05/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 luglio 2018
dal Co: Marcello M. Fracanzani;

ca

RILEVATO

che la contribuente conduce attività di stampaggio di articoli in plastica (sedie, tavoli, poltroncine) e proponeva ricorso avverso avviso di accertamento notificato dall'Ufficio per la ripresa a tassazione di imposte dirette (Irpeg) per l'anno fiscale 1997, contestando le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza svolte sulla contabilità interna e di gestione fornite dalla stessa Società;

che, in particolare, la contribuente contestava l'accertamento analitico ex art. 54 d.P.R. n. 633/1972 in quanto basato su indizi non elevabili a presunzioni, principalmente perché:

a) i "rapportini di produzione" redatti dai dipendenti sarebbero scritture frettolose, intrinsecamente errate e contraddittorie, che non tengono conto dei prodotti destinati al macero perché difettosi o destinati alla "seconda scelta";

b) l'accertamento contrastava con le giacenze di magazzino, con la documentazione fiscale e bancaria a riscontro;

che la CTP accoglieva i ricorsi e l'Ufficio interponeva appello;

che la CTR confermava la sentenza di primo grado, senza valorizzare diverse circostanze prospettate dall'Amministrazione finanziaria, fra cui: che i "rapportini di produzione" erano redatti dal persona a fine giornata, con apposizione di firma, con dispendio di energie organizzative e, quindi, con una necessaria utilità e verosimiglianza, tanto che durante le indagini il Presidente del C.d.A. aveva tentato di occultare e distruggere gli archivi informatici, a dimostrazione del valore conoscitivo che rivestivano nella gestione aziendale, che permaneva opacità sulla sorte del materiale prodotto e destinato ad essere distrutto e nuovamente immesso nel ciclo produttivo, oppure venduto come "seconda scelta";

che ricorre per cassazione l'Ufficio, affidandosi a un solo motivo di doglianza;

che resiste con controricorso la contribuente, proponendo altresì ricorso incidentale;

che in prossimità dell'udienza la contribuente ha depositato memoria, sollevando in modo articolato la questione dello *jus superveniens* in tema di sanzioni ex d. lgs. n. 158/2015.

CONSIDERATO

che con unico motivo l'Avvocatura dello Stato lamenta l'insufficiente motivazione sull'irrilevanza dei "rapportini di produzione" giornaliera, in parametro all'art. 360, comma primo, n. 5 del cod. proc. civ.;

che il motivo è fondato e merita accoglimento;

che a fronte delle argomentate censure nell'appello dell'Ufficio la CTR ha sbrigativamente disatteso il valore probatorio dei predetti "rapportini";

che, segnatamente, lo stesso Presidente del C.d.A. ha tentato di distruggere ed occultare l'archivio informatico in sede di ispezione della C.d.F., dimostrandone così l'importanza per una fedele ricostruzione della gestione aziendale;

che dalle stesse indicazioni ed istruzioni per la loro compilazione meticolosa risulta l'impegno aziendale profuso per la loro tenuta, da cui se ne deduce l'importanza;

che l'irrilevanza dei "rapportini" è stata ritenuta dalla CTR ponendoli in raffronto con le risultanze in eccesso o in difetto delle restanti scritturazioni, ma senza individuare la quantità, la qualità e -quindi- la rilevanza degli scostamenti;

che questa Sezione ha già avuto modo di esprimere come la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisca elemento probatorio, sia pure

meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge. Qualora pertanto, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta di per sé probatoriamente irrilevante dal giudice, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (cfr, Sez. 5, Sentenza n. 19329 del 08/09/2006, Rv. 593174);

che, quindi, il motivo è fondato, la sentenza dev'essere annullata ed il giudizio deve riprendere avanti il giudice di merito;

che dev'essere esaminato il ricorso incidentale, ove la contribuente lamenta omissione di pronuncia sul capo di impugnazione per il mancato riconoscimento delle spese carburante relativamente al viaggio alla fiera di Colonia (Germania) in rapporto agli articoli 112 e 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.;

che il ricorso incidentale è inammissibile;

che la Commissione tributaria provinciale in accoglimento del ricorso ha annullato (integralmente) l'avviso di accertamento e la C.T.R. ha confermato la decisione del giudice di primo grado;

che, quindi, la contribuente è stata pienamente vittoriosa ed il ricorso incidentale è inammissibile;

che, in conclusione, la sentenza merita annullamento in accoglimento del ricorso principale ed il giudizio rimesso al giudice di merito, anche per la valutazione dell'applicabilità dello *ius superveniens* in tema di sanzioni amministrative ex d.lgs. n. 158/2015 dedotta dal ricorrente in sede di memoria.

PQM

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale accolto e rinvia alla CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, cui demanda anche la valutazione dello *jus superveniens* in tema di sanzioni amministrative, nonché la definizione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11/07/2018

Il Presidente